

**Nomina a componente del Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi Anziani  
"Pietro e Santa Scarmignan" di Merlara**

**Dichiarazione sostitutiva di  
ATTO DI NOTORIETA'**

<b>COMUNE DI MERLARA</b>
<b>25 OTT. 2022</b>
Cat. <u>I</u> Cl. <u>XV</u> Sott. <u>    </u> N. <u>9081</u>

Il sottoscritto LORENZETTO ANDREA, nato

il 14/01/1983,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine della nomina di componente del Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi per Anziani "Pietro e Santa Scarmignan" di Merlara, consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76, nonché dell'ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75, articoli entrambi dello stesso D.P.R. n. 445/2000;

- informato della raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679;
- visti gli artt. 56, 60, 61 D.Lgs. n. 267/2000, art. 10 e 11 del D.Lgs n. 235/2012 e il Capo VI articoli n.3, 4, 7,11, 12, 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 39 dell'8/4/2013, art.1 co.734 L.296/2006, art.11 e 14 L.17/07/1890, n.6972;

**DICHIARA**

**-di non trovarsi nella condizione di cui all'art.1 co.734 della L.296/2006, che si riporta:**

734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

**-di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità alla carica suddetta di cui all'art. 56 D.Lgs 18/8/2000 n. 267, che si riporta:**

Articolo 56 - Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in piu' di due province o in piu' di due comuni o in più' di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in piu' di un comune ovvero di una provincia.

**-di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità alla carica suddetta di cui all'art. 10 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, che si riporta:**

Art. 10 - Incandidabilità' alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e

sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchè con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

**-di non trovarsi nelle seguenti condizioni di ineleggibilità alla carica suddetta di cui all'art. 60 D.Lgs 18/8/2000 n. 267, che si riporta:**

Art. 60 – Ineleggibilità

Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

1. il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
2. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i Prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3. (numero abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66)
4. nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
5. i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
6. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
7. i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
8. il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
9. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
10. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50% rispettivamente del comune o della provincia;

delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità dell'incarico.

5. La situazione di inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconfiribilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna.

Art.4 – Inconfiribilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da entri di diritto privato regolati o finanziati

1.A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art.7 – Inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1.A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

*Art. 12 - Incompatibilita' tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

*Art. 13 -Incompatibilita' tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali*

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

Art.14 - Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genere e o la nuora. Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità, sono mantenuti i particolari statuiti che dispongano diversamente.

**Sempre consapevole delle responsabilità penali al sopra citato art.76 del DPR n.445/2000,**


**DICHIARA**

a) di NON essere incorso in condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione (capo I del titolo II del Libro II del Codice Penale);

b) di NON ricoprire ovvero di NON avere ricoperto, nei due anni precedenti la data odierna, incarichi di indirizzo politico o di vertice o dirigenziali, interni o esterni, o di amministratore in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto privato regolati o finanziati da p.a., ovvero di svolgere o avere svolto in proprio, nei due anni precedenti la data odierna, attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

Merlara, 25 ottobre 2022

IL DICHIARANTE



(firma per esteso e leggibile)

Allegata copia carta identità

**Nomina a componente del Consiglio di Amministrazione del C.S.A. Centro Servizi per Anziani "Pietro e Santa Scarmignan" di Merlara (Pd)**

**Dichiarazione sostitutiva di  
ATTO DI NOTORIETA'**

Il sottoscritto Lorenzetto Andrea, nato a Montagnana (Pd) il 14/01/1983 con residenza anagrafica nel Comune di Merlara (Pd) in via Sabbionara n.2113,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, al fine della nomina di componente del Consiglio di Amministrazione del CSA Centro Servizi per Anziani "Pietro e Santa Scarmignan" di Merlara (Pd), consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art.76, nonché dall'ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall'art.75, articoli entrambi dello stesso D.P.R. n.445/2000;


- informato della raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art.13d del DDPR Regolamento UE 2016/979;
- Vista la deliberazione consiliare n.24 del 30/06/2022 ed in considerazione degli indirizzi che con la stessa si definiscono per la nomina e la designazione dei rappresentati del Comune presso Enti, aziende, istituzioni, Commissioni e Comitati,

**dichiara**

- 1) di non essere coniuge, parente o affine entro il terzo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali di cui si riporta il nominativo:  
Sindaco: Boron Daniele  
Assessori comunali: Spido Martina, Missaglia Marco  
Consiglieri comunali: Fabbian Giacomo, De Togni Monica, Randolo Stefano, Biginato Rossana, Billo Giorgia, Corradin Claudia, Mingardo Martina, Migliorin Matteo:
- 1) di non essere legato da vincoli di matrimonio, parentela o affinità entro il terzo grado, con gli altri componenti del Consiglio di amministrazione di cui si riporta il nominativo:  
Meneghetti Roberta  
Dal Maso Maria Rosa

Merlara, li 25 ottobre 2022

IL DICHIARANTE

  
\_\_\_\_\_  
(firma per esteso e leggibile)

## **Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679**

Con riferimento ai dati personali che si intendono fare oggetto di trattamento, si forniscono le seguenti informazioni.

- **Finalità dei trattamenti:** i trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, hanno le finalità rispondenti all'espletamento delle funzioni istituzionali spettanti per legge al Comune di Merlara, come descritte negli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., nell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 125/2012 e nei Regolamenti del Comune di Merlara e nello specifico ai sensi degli artt. 36, 37, 38 e 46 del D.Lgs 267/2000.
- **Natura del conferimento dei dati personali:** il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, essendo necessario per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune in ottemperanza alle norme di legge di cui al punto precedente, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l'impossibilità di adempiere a tali funzioni ed obblighi di legge;
- **Modalità di trattamento e conservazione:** il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla legge.
- **Ambito di applicazione dei dati:** i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento da espletare, per l'adempimento degli obblighi di legge, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente. Potranno venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento, gli incaricati del trattamento nonché gli incaricati della manutenzione degli elaboratori elettronici e del *software* gestionale in dotazione all'Ente.
- **Titolare e Responsabile del trattamento e RDP(DPO):** Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Merlara con sede in Merlara (Italia), Piazza Martiri della Libertà, 9 - CAP 35040.

Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento U.E. 679/2016 (RGDP): SOLUZIONI GIS di Guido Temporin – Via Roma, 234 int.2 – 35047 SOLESINO (Pd)

Tel.3333474159 Email: [guido.temporin@soluzionigis.it](mailto:guido.temporin@soluzionigis.it)

- **Diritti dell'interessato:** il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR e pertanto l'interessato:
  - ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
  - ha il diritto di ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
  - ha il diritto di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati nonché di ottenere la limitazione del trattamento, e di ottenere la portabilità dei dati, cioè di riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
  - ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione personale, al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
  - ha il diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato nei limiti di cui all'art. 22 GDPR.

Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679 unitamente a copia degli artt. 6 e 7 del GDPR medesimo, ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati qualificati come personali dalla citata legge, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Merlara, 25 ottobre 2022

IL DICHIARANTE

  
(firma per esteso e leggibile)